Ambienteros Consulenze Ambientali
di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandine 7 - 29100 Piacenza
ambienteros@libero.it - P.IVA 01572900330
www.ambienteros.net

Novità normative in materia di rifiuti: responsabilità del produttore dei rifiuti

La gestione dei rifiuti coinvolge diverse figure professionali, il produttore, il trasportatore, il detentore. Quando queste figure professionali coincidono, in caso di reato o sanzione amministrativa, sarà punito solo un soggetto, in caso contrario, la fattispecie rientrerà nell'istituto del concorso di persone.
Prendendo in considerazione il perfezionarsi di un reato le persone che concorrono, soggiaceranno all'art. 110 c.p. che sancisce "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". La pluralità dei concorrenti costituisce il primo requisito essenziale del concorso di persone. Il concorso si applica, anche quando uno dei due compartecipi, siano non punibili o non imputabili. Il nostro ordinamento non contempla, la figura del c.d. autore mediato, ossia del soggetto che si avvalga di un altro essere umano, non punibile o non imputabile per altra causa, per compiere un reato, e che ne risponda come nell'esecuzione monosoggettiva.
L'esecuzione del reato costituisce il secondo elemento essenziale perché si abbia concorso. Non è indispensabile che il reato sia consumato, la condotta deve essere punibile almeno a titolo di tentativo.
Ciascun concorrente deve contribuire causalmente al verificarsi dell'evento. Il contributo potrà configurarsi come materiale e/o morale. E' indiscussa la punibilità dell'autore in senso stretto, ossia di colui che commette l'azione tipica, è non altrettanto incontestabile il caso di concorso materiale, la punibilità del complice o nel caso di concorso morale, del determinatore o istigatore.
Quanto al concorso materiale, la dottrina e giurisprudenza più recente ritiene punibili anche le condotte atipiche che siano condizioni necessarie per la verificazione dell'evento e quelle che lo abbiano semplicemente agevolato
Ultimo requisito del concorso è la volontà di cooperare nel reato. Non è sufficiente che l'elemento soggettivo di ciascun concorrente sia il dolo, cioè la coscienza e la volontà del fatto criminoso, ma è necessario che ciascuno abbia coscienza di concorrere con altri alla realizzazione del reato.
E' sufficiente anche un accordo improvviso che intervenga durante l'esecuzione del reato.
Per quanto riguarda una sanzione amministrativa, il concorso di più persone ricade nella dispilina dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", che sancisce "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta" In queste parole viene così riassunta la stessa disciplina del concorso di persone in diritto penale che resta estesa al concorso di persone nell'illecito amministrativo.
Conseguenza diretta del concorso successivo a reato o sanzione amministrativa, sono tante sanzioni quanti sono i coautori, anche solo psicologici, che hanno partecipato al compimento della fattispecie oggettiva di illecito.

Ritornando alla normativa ambientale, il 10 dicembre 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 il decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 che recepisce la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il decreto emenda la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) nella parte delle responsabilità dei diversi soggetti della filiera della gestione ambientale.
Le principali modifiche introdotte sono: il principio della responsabilità estesa del produttore e l'introduzione di nuove disposizioni in merito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
In particolare, l'obbligo di responsabilità nella gestione dei rifiuti è attualmente specificato dall'art. **188**. I produttori o i detentori di rifiuti sono sempre responsabili della gestione dei rifiuti anche

qualora abbiano affidato i rifiuti a terzi. Tuttavia, si ritiene che dette parti abbiano ottemperato al loro obbligo di cura in caso si siano correttamente iscritte al sistema SISTRI e ottemperino ai rispettivi obblighi.
Tramite l'introduzione dell'art. **178 *bis*** si identifica la responsabilità estesa del produttore, prevista dalla direttiva 2008/98/CE. Ai sensi dell'art. 178 bis, il produttore è una qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) , nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. In sostanza si prevede che il produttore iniziale conservi la responsabilità dei rifiuti per l'intera catena del trattamento e "di regola" ciò avviene anche nel caso del loro trasferimento per il trattamento preliminare ad un intermediario, commerciante o impresa che effettua le operazioni di trattamento, oppure ad un soggetto pubblico/privato addetto alla raccolta.

Sempre con decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 viene modificato dell'art. **188** TUA relativo alla responsabilità della gestione dei rifiuti. Nella fattispecie, si stabilisce che i produttori o i detentori di rifiuti sono sempre responsabili della gestione dei rifiuti anche qualora abbiano affidato i rifiuti a terzi. Tuttavia, in ogni fase del processo di gestione dei rifiuti, si riterrà il produttore o detentore di rifiuti ottemperante dell'obbligo di cura di sua competenza qualora si sia iscritto ed aderisca al sistema SISTRI.

Per quanto riguarda specificamente il SISTRI viene inserito **l'art. 188-*ter,*** che ne chiarisce l'ambito applicativo stabilendo che sono tenuti ad aderirvi:

- gli enti e le imprese produttori di **rifiuti speciali pericolosi** - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 [imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno];
- le imprese e gli enti produttori di **rifiuti speciali non pericolosi** con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano **operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti**.

Possono poi aderire al SISTRI volontariamente i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Sono poi fornite indicazioni circa il calcolo del numero dei dipendenti, che deve essere effettuato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Il caso di esenzione della responsabilità del produttore si aveva nella ipotesi, frequentemente utilizzata, di quando il produttore non riceveva la quarta copia di formulario entro tre mesi dalla partenza del rifiuto. In questo caso il produttore aveva l'obbligo di fare comunicazione alla provincia circa la mancata ricezione del formulario. La giurisprudenza aveva allargato tale ipotesi anche in altri casi di scorrettezza nel conferimento. Ad esempio quando il produttore conferiva un peso esatto (pesato con bindella) e poi arrivava a destinazione con peso molto diverso. altro esempio il rifiuto arrivava a destinazione in tempi molto lunghi. In tante ipotesi era sempre consigliabile fare la comunicazione della anomalia alla provincia.

Ora le responsabilità del produttore , sempre sancite nell'art. 188, completamente riscritto dal D.L.vo 205/2010, hanno eliminato tale ipotesi , a parere della scrivente avrebbero dovuto lasciarlo a favore del produttori non iscritti al sistri, allo scopo di esularli da eventuali responsabilità a loro non imputabili) attribuendo al produttore iniziale tutta la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore trasferisca i rifiuti per il trattameno preliminare ad uno dei soggetti consegnatari tale responsabilità comunque sussiste. L'articolo prevede, poi, la limitazione della responsabilità del produttore iscritto al sistri, limitandola alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema. Pertanto, una volta che il carico è avvenuto, ed è stato attivato il sistema sistri entro i termini di legge (4 ore per i rifiuti pericolosi) ed attivata la black box , la responsabilità a carico del produttore cessa, e rimane a solo carico del trasportatore.

Avv. Rosa Bertuzzi